

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA PER LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 73 PARAGRAFO 2 LETT. D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1060/2021

POR FESR 2021-2027

Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita

Obiettivo strategico

Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Priorità

Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione

Obiettivo specifico RSO1.2

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione A2.1

Sostegno alle pratiche e tecnologie digitali nelle imprese

Tipologia A2.1.1

Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese

Bando A2.1.1

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA PER LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, PARAGRAFO 2, LETT. D) DEL REG. (UE) 1060/2021

La verifica del possesso del requisito di sostenibilità finanziaria con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari:

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato.

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN/ST \geq 0,2$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di sostenibilità finanziaria è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa) dove:

ST = spesa totale preventivata per il progetto

F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile). Nel caso di professionisti indicare il valore equivalente al fatturato annuo, quale il volume d'affari ai fini IVA.

PN = patrimonio netto come definito all'articolo 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente. Ad incremento del patrimonio netto delle società potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero, alla data di presentazione della domanda, già adottati con deliberazione - depositata al Registro imprese e contenente termini precisi, non essendo ammesse deliberazioni condizionate - benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti; in questo caso, l'effettiva deliberazione/esecuzione dovrà essere effettuata e comprovata mediante invio alla Camera di commercio competente della necessaria documentazione entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda;

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio e prima della presentazione della domanda, documentati da relativa contabile bancaria; in questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà essere comprovata presentando alla Camera di commercio competente, entro 45 giorni dalla data

di presentazione della domanda, il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto richiedente dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato mentre, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, le predette informazioni saranno accertate da una dichiarazione di un commercialista, oppure, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione fiscale presentata e, per quanto riguarda il patrimonio, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto in conformità alle norme in materia civilistica e tributaria.

Per le imprese costituite nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della sostenibilità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, nel caso di imprese individuali e di società di persone e di professionisti, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.